

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner  
Stefano Seppi  
Andrea Tinti  
Stephanie Vigl

Stefan Sandrini  
Oskar Malfertheiner  
Massimo Moser  
Michael Schieder  
Roberto Cainelli

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte  
Thomas Sandrini

Iwan Gasser

## Circolare

|         |              |
|---------|--------------|
| numero: | 56i          |
| del:    | 2022-05-30   |
| autore: | Andrea Tinti |

A tutti i nostri clienti interessati

## Lavori edili superiori a Euro 70.000: dal 27.5.2022 indicazione in fattura e nel contratto del contratto collettivo nazionale del lavoro - chiarimento in seguito alla modifica della norma

In seguito all'introduzione del nuovo adempimento in oggetto già descritto con **nostra circolare n. 47 del 5 maggio 2022** e che „acquista efficacia dal 27 maggio 2022” sono sorti alcuni dubbi tra gli addetti ai lavori sull'ambito di applicazione dello stesso. I primi di questi dubbi possono essere risolti grazie alle **novità introdotte in sede di conversione del decreto legge 21/2022<sup>1</sup>** e alla dottrina formatasi in materia<sup>2</sup>, come segue:

- la nuova disposizione si applica ai lavori **avviati** a partire dal 28 maggio 2022 facendo riferimento alla **data formale di inizio lavori** indicata nei vari titoli urbanistici (data indicata nella pratica edilizia)
- l'ambito di applicazione del nuovo adempimento sarà piuttosto ampio e riguarderà<sup>3</sup>, infatti, tutti i casi in cui ci siano **opere (edili e non edili)** il cui importo risulti **complessivamente** superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile è riferito esclusivamente ai **lavori edili<sup>4</sup>**;
- l'obbligo di citazione del contratto collettivo nazionale del lavoro non riguarda **chi non ha dipendenti<sup>5</sup>** ;
- nel caso in cui l'impresa priva di dipendenti **subappalti** i lavori a soggetti con dipendenti, **si ritiene** che il CCNL applicato debba essere indicato, con riferimento ai rapporti tra appaltatore e subappaltatore, nel contratto di subappalto redatto tra le parti, nonché sulle fatture emesse dal subappaltatore all'appaltatore<sup>6</sup>. Tutta la documentazione attestante la data di inizio dei lavori, l'atto di affidamento e la fattura elettronica dovranno essere acquisiti dal soggetto che rilascia il visto di conformità;

1 L'art. 23-bis del DL 21 marzo 2022 n. 21 conv. **L. 20 maggio 2022 n. 51** ha apportato ulteriori modifiche all'art. 1 comma 43-bis della L. n. 234/2021.

2 Le Faq della Cnce (Commissione nazionale casse edili) e la „carta di lavoro“ denominata “Verifica dell'applicazione del contratto collettivo del settore edile” dei gruppi di lavoro “Fiscalità Immobiliare” e “Lavoro e previdenza” dell'Ordine dei dottori commercialisti di Torino

3 In seguito all'inserimento di un periodo nuovo nel art. 43bis., dall'art. 23-bis del DL 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla **L. 20.5.2022 n. 51**.

4 Come definiti dall'allegato X al DLgs. 9 aprile 2008 n. 81

5 Nel caso in cui l'appaltatore sia privo di dipendenti è opportuno che nel testo del contratto sia evidenziata l'assenza di lavoratori dipendenti nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi scaturenti da un eventuale assunzione in corso d'opera

6 Nota bene: se, ad esempio, per la realizzazione di un impianto l'impresa **affidataria principale** applica il **contratto metalmeccanico** non deve indicare nulla, ma nel caso in cui si rivolga a un **subappaltatore** per delle **opere murarie**, solo per questa parte di lavori scatterà l'obbligo di indicazione del contratto edile

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829


E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), zertifizierte E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- **contratti collettivi dell'edilizia**<sup>7</sup> da indicare nelle fatture<sup>8</sup> e negli atti di affidamento (es. contratti di appalto o scrittura privata o preventivo con accettazione) **sono i seguenti:**
  - CCNL Edili Industria<sup>9</sup>;
  - CCNL Edili Artigianato<sup>10</sup>;
  - CCNL Edili Cooperative<sup>11</sup>;
  - CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – Confap<sup>12</sup>;
  - La norma prevede anche la possibilità per l'impresa di applicare un CCNL territoriale. Ciò significa che le parti datoriali e sindacali, operano nella c.d. "contrattazione di secondo livello"<sup>13</sup>.
- niente obbligo di indicazione del contratto collettivo anche per le parcelle professionali (pratiche edilizie, Ape, visto di conformità e così via), che sono inoltre escluse dal computo dei 70.000 Euro, non essendo «opere»;
- varianti: prudentemente, ogni volta che ci si avvicina ai 70.000 Euro, conviene inserire sempre il richiamo del contratto collettivo per evitare che con varianti o per rincari o cambio materiale si superi il valore dei 70.000 Euro inizialmente preventivato;

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*  
*Winkler & Sandrini*  
*Dottori Commercialisti e Revisori*



7 In caso di dubbi, dal momento che a rischiare sono loro in prima persona, i committenti possono anche fare una verifica, più sostanziale, sull'iscrizione dell'impresa in cassa edile. Nella pratica, bisogna controllare il **Durc**, che attesta la regolarità contributiva ed è rilasciato proprio dalla cassa edile, oppure si può fare un controllo sul codice di iscrizione dell'impresa, contattando la cassa edile provinciale.

8 Esemplicando: "Lavori di esecuzione cappotto termico come da contratto stipulato in data \_\_\_\_ avviati in data \_\_\_\_ cui è applicato il CCNL Edili Artigianato"

9 è sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro, Feneal-Uil Filca-Cisl, Fillea-Cigl.

10 è sottoscritto da Anaepa/Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, FiaeCasartigiani, Clai Edilizia, FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cigl

11 è sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro, Feneal-Uil Filca-Cisl, Fillea-Cigl.

12 è sottoscritto da Confapi Aniem e Feneal-Uil, FilcaCisl, Fillea-Cigl

13 In questo caso, il contratto è frutto di un processo di negoziazione tra due parti quali le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e ha scopo migliorativo. Nello specifico tutti e quattro i CCNL citati prevedono la possibilità di raggiungere accordi (migliorativi) territoriali o aziendali ma sempre riguardanti materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già facenti parte e previsti nel CCNL applicato.